

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 422

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ANGIOY, BASILE GIUSEPPE, ROBERTI**

*Annunziata il 27 novembre 1953*

### Riordinamento organico del personale d'ordine della Corte dei conti

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il presente disegno di legge tende a completare la struttura di una delle più delicate branche della burocrazia: quella, cioè, della Corte dei conti.

Dopo l'estensione ai funzionari di gruppo *A* della Corte dei conti del trattamento giuridico-economico proprio della Magistratura ordinaria, si sente ora la necessità di estendere alla categoria *C*, della Corte dei conti il trattamento giuridico già concesso al personale di gruppo *C* del Ministero di grazia e giustizia, con la legge 24 dicembre 1949, n. 983.

È opportuno far presente che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia amministrativa, l'onere, per l'attuazione del presente disegno, è del tutto irrilevante; infatti lo stipendio goduto dal personale interessato, resta invariato, dato che l'ammontare dei detti stipendi, a parità di grado, è lo stesso per i gruppi *A*, *B* e *C*, mentre lievissima è la variazione delle voci accessorie.

Occorre infine mettere in evidenza che la categoria in oggetto presso le segreterie delle Sezioni giurisdizionali, presso la Procura generale, gli Uffici di controllo e presso le Sezioni speciali per le pensioni di guerra della Corte dei conti svolge mansioni proprie delle categorie superiori, dando prova di particolari cognizioni giuridico-economico-contabili che, differenziandola dalla categoria *C* delle altre Amministrazioni statali, giustificano ed avvalorano il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione.

Con l'articolo 1 viene soppressa l'attuale carriera d'ordine della Corte dei conti e si istituisce un ruolo transitorio in cui confluiranno i già appartenenti a detta categoria.

Con l'articolo 2 si dà, nell'applicazione dell'articolo 1, la possibilità di adire al gruppo *B* a quei dipendenti che sono in possesso del titolo di studio prescritto.

Con l'articolo 3 si determinano gli organi amministrativi competenti a giudicare della idoneità e della capacità di cui agli articoli 1 e 2.

Con gli articoli 4 e 5 si determinano i gradi, l'anzianità relativa, il periodo di servizio utile per le successive promozioni ai gradi nono e decimo del gruppo *B*, a cui gli interessati possono essere iscritti.

Con gli articoli 6 e 7 si disciplina l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* sia di coloro che non hanno il titolo di studio (con un tirocinio di 10 anni di servizio), sia dell'aliquota di detto personale proveniente dai sottufficiali delle Forze armate.

Con l'articolo 8 si statuisce la possibilità del ricorso avverso la dichiarata inidoneità e la posizione giuridica di coloro che, non avendo conseguita la idoneità, rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1.

Con gli articoli 9 e 11, si determina il trattamento economico spettante ai revisori e vice-revisori provenienti dal soppresso ruolo *C*.

Con l'articolo 10 si statuisce l'assorbimento delle vacanze che si verificano nel ruolo transitorio, nell'organico del gruppo *B*.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il ruolo del personale della carriera d'ordine (gruppo *C*) della Corte dei conti è soppresso ed è trasformato in un ruolo transitorio nel quale passano gli appartenenti al predetto gruppo *C*.

### ART. 2.

Il personale della carriera d'ordine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo *B* delle Amministrazioni statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge può fare istanza per passare nel ruolo di revisione (gruppo *B*).

### ART. 3.

Il passaggio previsto nel precedente articolo è subordinato al giudizio di idoneità di una speciale Commissione di scrutinio, nominata dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza. Detta Commissione terrà conto del parere espresso dal Consiglio di amministrazione nei riguardi della capacità, della condotta e delle attitudini degli aspiranti.

### ART. 4.

Gli appartenenti al personale di gruppo *C* dichiarati idonei sono nominati primi revisori se provenienti dal grado IX e revisori se provenienti dal grado X. Coloro che provengono dai gradi XI, XII e XIII, saranno nominati vice revisori. Sulle istanze avanzate dagli interessati la Corte dei conti provvederà entro sei mesi dalla loro presentazione.

Tutti i nominati ai termini dei precedenti comma prendono posto nei rispettivi gradi dopo l'ultimo dei primi revisori, revisori e vice revisori ivi compresi secondo l'ordine della loro attuale graduatoria.

### ART. 5.

Agli effetti della successiva promozione ai gradi IX e X del gruppo *B*, si tiene conto del servizio prestato nel ruolo del grado *C* per due terzi.

## ART. 6.

Il personale d'ordine del gruppo *C* che, invece, non è in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo *B*, dopo 10 anni dall'ingresso in carriera e entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo di revisione (gruppo *B*).

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

## ART. 7.

Per il personale d'ordine di gruppo *C* di cui al precedente articolo 6, se proveniente dai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate, va computato il periodo di servizio militare prestato nel grado di sottufficiale di carriera, sempre che si trovi nei ruoli del personale della Corte dei conti da almeno due anni.

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

## ART. 8.

Il personale di cui agli articoli 6 e 7 dichiarato non idoneo non può chiedere il passaggio nel ruolo di revisione. E' fatta salva la facoltà di ricorso nei termini e nei modi di legge avverso la dichiarazione di non idoneità. Nei casi di non accoglimento dei ricorsi i ricorrenti rimarranno nel Ruolo transitorio di cui all'articolo 1 con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo *C* sino al completo esaurimento di detto ruolo transitorio.

## ART. 9.

Gli appartenenti al personale di gruppo *C* nominati revisori e vice revisori conservano a titolo personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente fossero provvisti.

## ART. 10.

Il ruolo di revisione nei gradi IX, X e XI, è a mano a mano aumentato in corrispondenza delle vacanze che, per effetto dei passaggi di cui ai precedenti articoli, si verificano nel ruolo transitorio. Il ruolo di grado XI di revisione è aumentato, inoltre, di tanti posti quanti sono quelli attualmente vacanti e disponibili nel grado XIII del soppresso ruolo di gruppo *C*.

I posti che risulteranno, dopo esaurito il ruolo provvisorio, sono assorbiti nei ruoli dei primi revisori, revisori e vice revisori (gradi IX, X e XI).

Tuttavia le vacanze che si verificheranno nel grado XIII del ruolo transitorio, per effetto di promozione od altra causa, andranno in aumento del grado XI del ruolo di revisione appena si verificheranno.

ART. 11.

All'onere, finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con le somme mandate in economia sul capitolo n. 86, relativo agli stipendi ed altri assegni del personale della Corte dei conti del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.